

Oggetto: Circolare del ministero della salute del 31/12/2022 n. 51961 - nuove modalità di gestione dei casi sintomatici e dei contatti stretti Covid 19.

A seguito della nuova circolare del ministero della salute del 31/12/2022 n. 51961, si informa sulle nuove modalità da seguire in caso di positività o contatto stretto al Covid 19.

Linee guida generali:

1. Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre lo deve dichiarare immediatamente al Responsabile della Sicurezza.
2. Si procederà al suo allontanamento e il lavoratore stesso dovrà informare subito il suo medico di base che prenderà gli opportuni provvedimenti.
3. La sanificazione del posto di lavoro verrà effettuata solo a caso accertato.
4. In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto-legge 29 dicembre 2022 numero 198 recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* (detto anche Milleproroghe) convertito in Legge 24 febbraio 2023 numero 14, FEEM provvederà alla tutela dei lavoratori fragili.

CASI CONFERMATI

Le persone risultate positive a un test diagnostico molecolare o antigenico rapido saranno sottoposte alla misura d'isolamento, con le seguenti modalità:

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare;
Sempre per i casi asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni, purché venga effettuato un test antigenico o molecolare presso una struttura sanitaria/farmacia e risulti negativo;
- Per i casi sintomatici che non presentano sintomi da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare;
- Per i casi in soggetti immunodepressi, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre e necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
- E' obbligatorio, a termine dell'isolamento (senza aver eseguito il test di controllo), l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall'inizio della sintomatologia (casi sintomatici) o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di

evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività in seguito a un test antigenico o molecolare.

CONTATTI STRETTI

Il “contatto stretto” di un caso confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso positivo al COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, ecc).

Per le persone che entreranno in contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, sarà applicato il regime dell'autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è consigliato effettuare un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, in alternativa si applicherà quanto al punto “soggetti sintomatici”.